

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FRACASSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1973

Provvidenze a favore del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione proveniente da altri enti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 marzo 1968, n. 413, con la quale è stato soppresso l'Ente autotrasporti merci (EAM) ha disposto, per il personale che apparteneva ai ruoli di detto ente, direttamente l'inquadramento in ruoli ad esaurimento espressamente istituiti presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile nella carriera corrispondente a quella di appartenenza presso l'EAM e nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita presso l'ente stesso, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

Inoltre la precitata legge ha riconosciuto a detto personale la facoltà di riscattare per intero, ai fini del trattamento di quiescenza il servizio prestato, ferma comunque restando la corresponsione delle normali indennità di licenziamento.

Diverso trattamento fu a suo tempo riservato al personale che proveniva invece

dalle disciolte Gestione raggruppamenti autocarri (GRA) e Azienda rilievo alienazione residuati (ARAR) nonché al personale dello stesso EAM già distaccato a prestare servizio presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Detto personale, che proveniva da aziende di Stato (e in particolare la GRA dipendeva direttamente dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile), venne assunto alle dipendenze dello Stato ai sensi delle leggi 8 ottobre 1957, n. 970, 16 novembre 1957, n. 1122, e 2 gennaio 1958, n. 3, senza alcun riconoscimento del pregresso servizio prestato presso gli enti di provenienza, nè ai fini giuridici e di carriera nè a quelli economici e del trattamento di quiescenza.

Si ritiene, pertanto, che debba essere estesa al personale proveniente dalla GRA e dall'ARAR e a quello proveniente dallo stesso

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

EAM, assunto alle dipendenze della amministrazione statale in base alle citate leggi nn. 970, 1122 e 3, la facoltà di riscattare per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio a suo tempo prestato alle dipendenze degli enti di provenienza.

Poichè, peraltro, tale riscatto verrà consentito a 15 anni dalla assunzione di detto personale presso l'Amministrazione statale e non contestualmente alla soppressione degli Enti di appartenenza, così come previsto dalla ricordata legge n. 413 del 1968, appare equo che la indennità di riscatto venga calcolata in base allo stipendio percepito all'atto della immissione nei ruoli delle rispettive carriere dei dipendenti interessati.

Inoltre per il personale proveniente dall'EAM, la sopracitata legge n. 413 del 1968 oltre a non prevedere un periodo di avventiziato o di prova prima dell'inquadramento nei ruoli, all'articolo 10 ha riconosciuto la valutazione del servizio prestato presso tale Ente per metà della sua durata ai fini giuridici e di carriera.

Poichè invece il personale di cui alle leggi nn. 970 del 1957, 1122 del 1957, e 3 del 1958 venne inquadrato nella posizione di non di ruolo e nella categoria corrispondente al titolo di studio posseduto svolgendo mansioni identiche a quelle di pertinenza delle qualifiche di ruolo, ragioni di giustizia e di equità consigliano che il servizio prestato in posizione di non di ruolo alle dipendenze della stessa Amministrazione statale e nella stessa carriera di appartenenza venga valutato per intero quanto meno ai soli fini giuridici con esclusione della ricostruzione di carriera; e ciò in considerazione anche che il servizio non di ruolo può essere considerato giuridicamente alla stessa stregua di un servizio di prova, che, come è noto, viene assorbito nel servizio di ruolo quale parte integrante della carriera.

In effetti all'atto del passaggio in ruolo del personale in questione, lo stesso è stato esonerato dal prestare il prescritto periodo di prova.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Agli impiegati provenienti dall'EAM, dalla GRA e dall'ARAR, a suo tempo inquadrati nelle categorie del personale non di ruolo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ora Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in applicazione delle leggi 8 ottobre 1957, n. 970, 16 novembre 1957, n. 1122, e 2 gennaio 1958, n. 3, è data facoltà di riscattare in tutto o in parte, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato presso i suindicati enti di provenienza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ovvero secondo le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1966, n. 372.

**Art. 2.**

La liquidazione del contributo per il riscatto del servizio prestato presso gli enti di provenienza è calcolata sugli stipendi percepiti all'atto dell'immissione in ruolo degli impiegati di cui al precedente articolo.

**Art. 3.**

Nei riguardi degli impiegati di cui al precedente articolo 1, il servizio non di ruolo prestato alle dipendenze della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è valutato ai fini giuridici per intero della sua durata quale servizio effettivo con esclusione della ricostruzione di carriera.